

**CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SOSPIRO
PIAZZA DELLA LIBERTA', 12
C.F./P.IVA 00304310196

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

CIG: _____

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni ed i limiti che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

AMMINISTRATORE:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso
ASSICURATO:	il contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
BROKER:	S.LORENZO SRL quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione:
DANNO:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte
DELEGATARIA:	l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici
DIPENDENTE:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco
DURATA DEL CONTRATTO:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
MASSIMALE:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per anno
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva

annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto

PERIODO DI EFFICACIA: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA-
CONTABILE:

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico

RESPONSABILITÀ
CIVILE:

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi

RETRIBUZIONI LORDE: ai fini del conteggio del Premio, per Retribuzioni Lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali

RICHIESTA DI
RISARCIMENTO:

- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico per perdita patrimoniale
- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento per perdita patrimoniale

SINISTRO: si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una richiesta di risarcimento, di perdite patrimoniali, per la quale è prestata l'assicurazione

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione.

Previa comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal Certificato di Assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 90° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nel Certificato di Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 2 - Durata della polizza - Recesso

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno 30gg dalla scadenza, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione per una durata massima pari a quella originaria.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, così come previsto e normato dal Codice degli appalti: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi.

Anche in queste ipotesi, il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo Pagamento del Premio, rispettando i termini di mora previsti.

Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Trento.

Art. 7- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 10 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare **Danni**, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 12 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 15 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è **S.LORENZO SRL (RUI N° B000116503)**

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Compagnia aggiudicataria nella misura del 18% (DICIOTTOPERCENTO per cento) del premio imponibile

Art. 16 - Sanctions Clause

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni della Nazioni unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI - ENTE ASSICURATO

Art. 18 - Oggetto dell'Assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori**

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, con il limite di euro 300.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 16 comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale, con il limite di euro 150.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 21- Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'assicurazione fino alla concorrenza del **Massimale di €2.000.000,00, per ciascun Sinistro e € 5.000.000,00 per anno assicurativo.**

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il massimale sopra indicato indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione **di una franchigia minima di € 1.000,00.**

Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici, previsti al seguente art. 34;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti/Amministratori** accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D. Lgs 209/2005 – Titolo X;
- f) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave relativa a Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
- h) richieste di risarcimento già note all'**Assicurato** prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**; nonché per i **Danni**:
 - i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione,

insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza;
- n) richieste di risarcimento che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibili a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta:

al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America.

Art. 23 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori, Dipendenti e dal Personale a qualunque titolo e comunque utilizzato, purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo e non oltre 10 anni prima della stipula della polizza (garanzia retroattiva decennale).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia ultrattiva).

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi **Dipendente/Amministratore** dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale **Dipendente/Amministratore** nonché le società di cui tale **Dipendente** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 26 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 21 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai **Dipendenti/Amministratori** che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi (**purché non determinati da provvedimenti di revoca individuale**).

Art. 27 - Vincolo di solidarietà-Esclusione

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 28 - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti/Amministratori** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati.

Art. 29 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 30 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più **Dipendenti/Amministratori** dell'**Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'**Assicurato**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 36/2023

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti/Amministratori** dell'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi, con il limite di **€ 150.000,00 per sinistro e per anno**.

Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 19, gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Codice Civile.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano

concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Copertura a “Secondo Rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell’Art. 13 che precede e l’assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 35 - Variazioni degli Amministratori/Dipendenti

Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute in merito agli Amministratori/Dipendenti, in quanto l’assicurazione è prestata in forma non nominativa. Si prende atto che le variazioni avvenute nel corso dell’annualità assicurativa, quali a titolo esemplificativo e non limitativo assunzioni, assunzioni a tempo determinato, sostituzioni e passaggi di qualifica ecc., si ritengono automaticamente assicurate senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. Non si procederà pertanto alla regolazione premio.

Art. 36 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l’esclusione di cui all’Articolo 24 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze del **Contraente** e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il **Contraente** che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

2. Clausola aggiuntiva all’Art.19 “Oggetto dell’Assicurazione”

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all’Assicurato per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei **Dipendenti Tecnici**

3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- m) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

4. Condizioni Aggiuntive

L’Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini,

- verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal regolamento di attuazione;
 - c) l'attività di Responsabile del Procedimento;
 - d) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti dell'Ente Contraente.
 - f) La garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente Contraente è considerato terzo.
 - g) Premesso che la presente assicurazione contempla i costi di riprogettazione dell'opera e quelli relativi ad eventuali varianti determinate da errori di progettazione ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (ex legge Merloni) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si conviene quanto segue.
Per le opere che abbiano valore massimo di euro 10.000.000,00 qualora i progettisti assicurati con la presente polizza siano incaricati dall'amministrazione Contraente dell'attività di progettazione per la quale sia previsto l'obbligo di stipulare copertura assicurativa ai sensi del predetto D. Lgs., gli Assicuratori s'impegnano a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati, le condizioni della copertura assicurativa medesima riportate in apposito certificato secondo quanto contemplato dalle norme dettate in materia dalla Legge vigente e dalla normativa della Provincia di Trento, laddove applicabile, secondo lo schema dell'allegata polizza redatta ai sensi del D.M. 123/2004.
Gli Assicuratori si impegnano altresì a valutare con apposita quotazione la copertura per le singole opere di valore di progettazione superiore ad euro 10.000.000,00 emettendo di volta in volta singoli certificati per l'intera durata contrattuale. Il costo del certificato verrà concordato di volta in volta in base alla durata dei lavori, ed il relativo premio dovrà essere anticipatamente pagato in un'unica soluzione.

Art. 37 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

2. Clausola alternativa all'Art.18 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante

all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai **Dipendenti** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

Art. 36 - Calcolo del premio

Poiché il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella tabella sottostante ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio fermo il premio minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati necessari per il conteggio del Premio consuntivo:

- retribuzioni lorde

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli Assicuratori e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

Retribuzioni lorde	Tasso di regolazione da applicare alle retribuzioni lorde
€ 500.000,00	

TASSAZIONE RIGUARDANTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (APPENDICE 1)

Tasso lordo per l'intera durata da applicare sul valore dell'opera con applicazione del premio minimo lordo per ogni singolo certificato pari ad € 200,00.

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Per mille 0,5501

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Per mille 0,7946

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Per mille 1,1003

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi Per mille 1,956

TASSAZIONE RIGUARDANTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (APPENDICE 2)

Tasso lordo per l'intera durata da applicare sul valore dell'opera con applicazione del premio minimo lordo per ogni singolo certificato pari ad € 200,00.

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Per mille 0,40

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Per mille 0,70

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Per mille 0,90

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi Per mille 1,30

Art. 39 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

APPENDICE 1

CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	Codice Fiscale/Partita IVA

Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata (10% del costo complessivo previsto per l'opera)

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione .
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione .
Esecutore dei Lavori:	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell' Assicurato .
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro .
Legge:	il D.Lgs. 36/2023 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
Luogo di Esecuzione delle Opere:	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l' Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.
Opere:	le Opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica .
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell' Assicurazione .
Progettista dei Lavori:	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore.
Scheda Tecnica:	la Scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell' Assicurato .
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
Società/Assicuratore:	l'impresa di Assicurazione , o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma Assicurata Massimale:	o l'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione Appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge , committenti dei lavori.
Periodo di Assicurazione:	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Scheda:	quella parte del contratto di Assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato/Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di **Legge**, a titolo di **Risarcimento Danni** (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge**, reresi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del **Progettista**.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato/Contraente** il singolo **Dipendente** o la pluralità di **Dipendenti** pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** durante il **Periodo di Efficacia** dell'**Assicurazione** riportato nella **Scheda Tecnica**, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'**Assicurato/Contraente** durante il medesimo periodo e denunciati alla **Società** nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'**Assicurato/Contraente**).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato/Contraente**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la **Società** rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il **Massimale** indicato all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione Appaltante** che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato/Contraente** ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'**Assicurato/Contraente**) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato/Contraente** durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al **Progettista**, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il **Premio** pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del **Regolamento**.

Art. 8 - Massimale di Assicurazione

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del **Regolamento** e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge**.

Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della **Società** per uno o più sinistri verificatisi nell'intero **periodo di efficacia** dell'**Assicurazione**.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato/Contraente**.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La **Società** può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato/Contraente**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato/Contraente**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale di Assicurazione**, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla **Stazione Appaltante** superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato/Contraente** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato/Contraente** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'**Assicurato/Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di **Legge** per

l'affidamento dell'incarico di progettazione;

- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del **Regolamento**.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato/Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'**Assicurato/Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di **Sinistro**, deve darne avviso a tutti gli **assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)

Art. 14 - Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'**Assicurazione**) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di **Premio** rimangono comunque acquisite dalla **Società indipendentemente** dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'**Assicurato/Contraente** deve comunicare tempestivamente alla **Società** la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato/Contraente** deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla **Società/Assicuratore**, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato/Contraente** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge** e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei Lavori** riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di Sinistro

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Art. 18 - Proroga dell'Assicurazione

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'**Assicurazione**) lett. b), l'**Assicurato/Contraente** può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la **Società** si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'**Assicurato/Contraente** debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della **Società/Assicuratore** ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di **Legge**.

APPENDICE 2

CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Verificatore/i Dipendente/i Pubblico/i)	Codice Fiscale/Partita IVA

Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data di affidamento della verifica	Costo complessivo previsto per l'opera

Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione	Data prevista di termine dei lavori di realizzazione

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
ALLA STAZIONE APPALTANTE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al D. Lgs. 36/2023, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 2 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 3 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da

- violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
 - d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
 - e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
 - g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
 - h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 6 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
